

ti cedute per legge all' I.I.A., autorizzando al-
trisi le Imprese stesse a trattenerne, sulla ali-
quota di premio dovuta all' Istituto, la metà
della quota proporzionale degli aumenti
tariffari.

Anteriormente alla entrata in vigore
della predetta legge, la misura del rimborso
delle spese di incasso era determinata con
decreto del Ministero per l' Industria ed il
commercio di concerto con quello per il Teso-
ro (art. 1 della legge 3 giugno 1940, n. 761,
modificativo dell' art. 24 dell' 7. d. L. 29 a-
prile 1923, n. 966). Per l' anno 1954, con
decreto ministeriale 25 novembre 1955, il rim-
borso anzidetto è stato stabilito forfaitaria-
mente (come per gli anni 1952 e 1953) nella
misura del 10,38% dei normali premi di
tariffa di secondo anno e di quelli relativi
agli anni successivi incrementati del-
l' aumento tariffario annuale.

Occorre ora procedere, d' accordo con le
imprese, alla determinazione della prov-
vigione di incasso per l' esercizio 1955, in
applicazione dell' art. 8 della nuova leg-
ge. Evidenti ragioni di opportunità